

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI:

- BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 5 LETTERA F, L. 240/2010
- INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-TER, DELLA LEGGE 30/12/2010, L. 240/2010

TITOLO I — Disposizioni preliminari e principi comuni	2
Art. 1 — Oggetto e definizioni	2
Art. 2 — Natura degli istituti	2
Art. 3— Attivazione e finanziamento	2
Art. 4 — Pubblicità e selezione	2
Art. 5 — Diritti, doveri e condotta	2
Art. 6 — Incompatibilità e conflitti	2
TITOLO II - BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA	3
Art. 7 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 8 - Caratteristiche delle borse	3
Art. 9 - Modalità di selezione	3
Art. 10 - Attivazione delle procedure	3
Art. 11 - Bando di selezione	4
Art. 12 - Commissione giudicatrice	4
Art. 13 - Candidati ammissibili alle selezioni	4
Art. 14 - Modalità di svolgimento delle selezioni	5
Art. 15 - Termine del procedimento e assegnazione delle borse	5
Art. 16 - Rinnovo, sospensione e cessazione	6
Art. 17 – Incompatibilità	6
Art. 18 - Diritti e doveri dei borsisti	7
Art. 19 - Trattamento economico e regime giuridico	7
Art. 20 - Norme transitorie e finali relative alle borse di ricerca – Entrata in vigore	8
TITOLO III - INCARICHI DI RICERCA	8
Art. 21 - Finalità e ambito di applicazione	8
Art. 22 - Caratteristiche degli incarichi	8
Art. 23 - Candidati ammissibili alle selezioni	9
Art. 24 - Modalità di selezione	9
Art. 25 - Attivazione delle procedure di selezione	10
Art. 26 - Bando di selezione	10
Art. 27 - Commissione giudicatrice	11
Art. 28 - Modalità di svolgimento delle selezioni	11
Art. 29 - Termine del procedimento	11
Art. 30 – Manifestazione di interesse, modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto	12
Art. 31 – Recepimento selezione effettuata nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo	13
Art. 32 - Stipula dell'incarico	13
Art. 33 - Proroga e rinnovo dei contratti	13
Art. 34 – Sospensione e cessazione dell'incarico	14
Art. 35 – Incompatibilità	14
Art. 36 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca	15



Art. 37 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo	15
Art. 38 - Norme finali relative agli incarichi di ricerca – Entrata in vigore	16

TITOLO I — Disposizioni preliminari e principi comuni

Art. 1 — Oggetto e definizioni

1. Il Regolamento disciplina il conferimento delle borse di studio per la ricerca (art. 18, c.5, lett. f, L. 240/2010) e degli incarichi di ricerca (art. 22-ter, L. 240/2010), secondo le presenti disposizioni comuni e quelle specifiche dei rispettivi Titoli.

2. Nel Regolamento sono utilizzate le seguenti diciture:

“il candidato”, per definire la candidata e il candidato;

“il vincitore”, la vincitrice / il vincitore della borsa di ricerca o dell’incarico di ricerca;

“il borsista”, la beneficiaria / il beneficiario della borsa di ricerca;

“il titolare”, la beneficiaria / il beneficiario dell’incarico di ricerca;

“il componente”, la componente / il componente della Commissione giudicatrice

“il Direttore”, la Direttrice / il Direttore di Dipartimento.

Art. 2 — Natura degli istituti

Borse di ricerca e incarichi di ricerca hanno finalità formativa e di introduzione alla ricerca; non comportano inquadramento nei ruoli dell’Ateneo né danno luogo a diritti di accesso ai ruoli universitari. Le attività sono svolte in regime di supervisione scientifica.

Art. 3— Attivazione e finanziamento

L’attivazione avviene su richiesta del Responsabile Scientifico intestatario dei fondi con delibera del Consiglio di Dipartimento mediante fondi di ricerca/risorse esterne, fatto salvo per gli incarichi di ricerca l'eventuale stanziamento di fondi da parte Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 4 — Pubblicità e selezione

Le procedure assicurano pubblicità, comparazione e trasparenza.

Art. 5 — Diritti, doveri e condotta

I titolari di borse di ricerca e di incarichi di ricerca hanno accesso alle infrastrutture di Ateneo per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti a redigere la relazione finale (e, per gli incarichi, anche annuale), a osservare le disposizioni del Codice Etico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo in materia di proprietà intellettuale.

Art. 6 — Incompatibilità e conflitti

Non possono partecipare alle selezioni candidati con un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una Professoressa/un Professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione; vige l’incompatibilità con rapporti/borse/assegni/contratti indicati dai Titoli specifici.



TITOLO II - BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di studio per ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università può conferire borse di studio per formazione alla ricerca (di seguito borse di ricerca) a soggetti, italiani o stranieri, in possesso di un titolo di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico o di un titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento della borsa dalla Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Caratteristiche delle borse

1. Le borse di ricerca sono conferite per un periodo idoneo a consentire la realizzazione del programma formativo e di addestramento alla ricerca e hanno durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per un massimo di tre volte.
2. La durata complessiva delle borse di ricerca, anche se stipulate con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a 8 anni.
3. Le borse sono conferite a soggetti in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati extracomunitari se in possesso di idoneo permesso di soggiorno o che abbiano presentato regolare istanza per il suo rilascio.
4. Le borse di ricerca sono finanziate esclusivamente con fondi destinati alla ricerca scientifica, anche sotto forma di economie e/o utili, provenienti da convenzioni, contratti, conto terzi, contributi, donazioni di terzi e da enti ed istituzioni nazionali o internazionali. Le borse sono bandite senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Art. 9 - Modalità di selezione

1. Il conferimento delle borse di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. In linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri, sulla base di idonea motivazione, potrà essere prevista l'individuazione diretta del titolare della borsa da parte del partner del progetto o dall'Ente finanziatore (Ministero, Fondazioni, Università e/o Enti di ricerca esteri, etc.). Tali esigenze dovranno essere attestate attraverso deliberazione del Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione della dichiarazione da parte del beneficiario del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. La borsa è assegnata mediante Decreto di conferimento del Direttore di Dipartimento.

Art. 10 - Attivazione delle procedure

1. L'attivazione delle borse è autorizzata dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta dei responsabili scientifici e/o intestatari dei fondi.
2. Le delibere di attivazione devono indicare:
 - il numero delle borse da conferire;
 - il titolo della borsa e il programma di formazione e ricerca;
 - il Responsabile Scientifico;
 - la durata della borsa;
 - il costo complessivo della borsa;
 - la struttura/e presso cui sarà realizzata l'attività di ricerca;
 - i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione;



- i criteri di valutazione dei candidati, indicando i punteggi massimi attribuibili per i titoli e per il colloquio, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, di cui per i titoli non meno di 30 punti e per il colloquio non meno di 30 punti;
- il progetto di ricerca cui è collegata la borsa e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 11 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore di Dipartimento deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 10:
 - l'importo lordo percipiente;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione, cui devono essere allegati il curriculum vitae del candidato e ogni altro titolo o documento utile a comprovare la qualifica dei candidati in relazione alle attività di formazione proposte;
 - i termini della selezione e la data di avvio prevista delle attività;
 - la documentazione che i vincitori devono produrre ai fini dell'assegnazione delle borse.
2. Il bando è reso pubblico per via telematica sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sui siti internet dei Dipartimenti.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on line di Ateneo.

Art. 12 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da 3 membri titolari e un supplente. Almeno due membri della Commissione sono scelti tra i professori e ricercatori universitari dell'Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei o tra esperti esterni della tematica del progetto.
2. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale e ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. La Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento alla scadenza del bando, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
4. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme generali in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. Non sono ammesse modalità miste.
6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non sono previsti compensi.

Art. 13 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di borse di ricerca i candidati italiani o stranieri in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di un titolo di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico o di un titolo equivalente conseguito all'estero.
2. Per il titolo conseguito all'estero, che non sia già equipollente per effetto di disposizione di legge, la Commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza ai soli fini della procedura.
3. I candidati devono inoltre possedere gli eventuali requisiti e competenze indicati nei bandi di selezione.



4. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una Professoressa/un Professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- b) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti del soggetto che finanzia l'incarico di ricerca.

5. Nel caso di posizioni finanziate o cofinanziate da soggetti esterni all'Ateneo, è incompatibile con la partecipazione alla procedura di selezione la posizione del candidato che, per cariche, ruoli o rapporti con il soggetto finanziatore o cofinanziatore, possa influenzare, anche potenzialmente, lo svolgimento della selezione, le determinazioni della Commissione giudicatrice o l'esito della procedura, ovvero risulti comunque idoneo a compromettere l'imparzialità e la trasparenza della selezione. Tale incompatibilità ricorre, in particolare, per il legale rappresentante, presidente, amministratore o componente degli organi direttivi, di amministrazione o di controllo del soggetto finanziatore o cofinanziatore, nonché per chi abbia concorso alla decisione di finanziare la posizione o alla definizione del progetto o delle condizioni della selezione.

6. Il candidato è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'assenza delle situazioni di cui al comma precedente, nonché ogni rapporto attuale o pregresso con il soggetto finanziatore o cofinanziatore potenzialmente rilevante ai fini del conflitto di interessi.

7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con apposito provvedimento, e notificato al candidato.

Art. 14 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La valutazione dei candidati è per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli è antecedente al colloquio.
2. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti, secondo quanto indicato nel bando.
3. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel bando, nonché l'attitudine del candidato allo svolgimento delle attività di ricerca. Durante la prova orale avverrà la verifica della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, senza attribuzione di punti, salvo la lingua straniera rientri tra le conoscenze specifiche per lo svolgimento dell'attività.
4. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
5. La Commissione, una volta conclusa la valutazione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
6. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 15 - Termine del procedimento e assegnazione delle borse

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore entro 45 giorni dalla data del Decreto di nomina.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Direttore di Dipartimento provvederà con proprio Decreto alla nomina di una nuova Commissione.
3. Con Decreto del Direttore, pubblicato all'Albo online e sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali, sono approvati gli atti della procedura selettiva ed è dichiarato il vincitore della borsa di ricerca.
4. Il provvedimento riporta:



- la data di inizio e il termine della borsa di ricerca;
- la/le struttura/e principale/i di lavoro;
- Responsabile Scientifico;
- l'importo lordo percipiente della borsa;
- eventuali riferimenti al progetto e al programma di finanziamento.

5. Al fine dell'assegnazione delle borse, i vincitori delle selezioni devono rendere apposita dichiarazione di accettazione delle borse alle condizioni indicate nei bandi di selezione e nel decreto di approvazione atti, con l'impegno ad avviare le attività previste dal rispettivo programma formativo e di ricerca.

6. L'avvio delle attività è previsto nel primo giorno del mese indicato nel bando di selezione. È ammissibile il differimento dell'inizio della borsa al massimo al mese successivo, previo accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze del progetto di ricerca e delle relative regole di rendicontazione.

7. La mancata accettazione da parte dei vincitori nei termini stabiliti dal provvedimento è considerata rinuncia alla borsa.

8. In caso di non accettazione o di rinuncia si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 9.

9. La validità della graduatoria di merito è fissata in 6 mesi dalla data di approvazione degli atti.

Art. 16 - Rinnovo, sospensione e cessazione

1. Il rinnovo della borsa di ricerca è proposto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza, dal Responsabile Scientifico al Direttore di Dipartimento, per non più di tre volte a condizioni economiche almeno pari a quelle previste inizialmente e rimodulate sulla base dei mesi di rinnovo.

2. L'eventuale rinnovo della borsa di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo minimo di durata di 3 mesi e il vincolo della durata massima complessiva di 8 anni.

3. La borsa di ricerca può essere differita o sospesa in caso di mancanza del permesso di soggiorno su richiesta del Responsabile Scientifico. La borsa è inoltre sospesa in presenza di motivi tali da compromettere l'attività di formazione alla ricerca. L'attività e la fruizione della borsa di ricerca devono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia.

4. In caso di sospensione la durata della borsa è prorogata in misura pari al periodo della sospensione.

5. La sospensione, il differimento o la cessazione della borsa sono richiesti dal Responsabile Scientifico o dal borsista e adottati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

6. In caso di cessazione o di rinuncia della borsa di ricerca prima della scadenza sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di cessazione o di rinuncia.

7. In caso cessazione o di rinuncia della borsa di ricerca si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini dell'art.15, comma 9.

Art. 17 – Incompatibilità

1. La borsa di ricerca non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

2. Le borse sono incompatibili con:

- assegni di ricerca, incarichi di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi comprese le borse di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. È altresì incompatibile con la titolarità della borsa di ricerca lo svolgimento di attività lavorative o professionali che, per continuità, intensità dell'impegno, vincoli organizzativi, responsabilità assunte o



complessiva organizzazione dell'attività, configurino un'occupazione stabile e prevalente, tale da compromettere il regolare e pieno svolgimento dell'attività di ricerca. È altresì incompatibile lo svolgimento di attività che determinino, anche in via potenziale, un conflitto di interessi con l'attività di ricerca oggetto della borsa ovvero che, per le modalità di svolgimento o per loro oggetto, siano idonee a recare pregiudizio all'Università. La valutazione è effettuata dal Rettore, acquisito il parere del Responsabile Scientifico.

4. La borsa di ricerca è compatibile con l'attività didattica integrativa formalizzata con contratti di collaborazione continuativa

5. I vincitori, all'atto dell'accettazione delle borse, attestano, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'assenza di incompatibilità e si impegnano a comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.

6. I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile Scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

7. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di borsa di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che, secondo il giudizio del Responsabile Scientifico del progetto, non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 18 - Diritti e doveri dei borsisti

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere tutte le attività di ricerca previste secondo le indicazioni e sotto la guida del Responsabile Scientifico.

2. Il borsista ha il diritto di avvalersi delle attrezzature del Dipartimento presso cui svolge la sua attività di ricerca e, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico, può svolgere la propria attività anche in altre strutture diverse da quella presso cui svolge la sua attività di ricerca.

3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni vigente presso l'Università del Piemonte Orientale.

3. Il borsista è tenuto a presentare al Responsabile Scientifico la relazione sull'attività di ricerca svolta, entro i 15 giorni successivi alla scadenza della borsa di ricerca.

4. Il borsista è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e alla prevenzione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni interne in materia.

5. Il borsista è tenuto a rispettare tutte le norme organizzative dell'Università del Piemonte Orientale ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal "Codice Etico e di Comportamento dell'Università del Piemonte Orientale".

6. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal borsista di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.

7. Il borsista assegnatario di borse finanziate da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del borsista di ricerca ad essere riconosciuto autore o inventore.

8. Il borsista ha l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 19 - Trattamento economico e regime giuridico

1. L'importo lordo percipiente mensile delle borse di ricerca è indicato nei bandi e deve essere compreso tra un minimo di 850 € e un massimo 2500 € (comprensivo di IRPEF).



2. La borsa di ricerca è corrisposta in rate mensili, salvo ufficiale comunicazione, da parte del Responsabile Scientifico ed entro il termine del mese di frequenza della borsa, di diniego esplicito di pagare la relativa rata, a causa del mancato svolgimento delle attività.
3. Le borse di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
4. Il regime fiscale delle borse di ricerca si configura come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) del Tuir (DPR 917/1986).
5. L'Ateneo provvede altresì agli adempimenti in relazione alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 20 - Norme transitorie e finali relative alle borse di ricerca – Entrata in vigore

1. Tutte le procedure attivate fino al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono regolate dalle disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca (D.R. rep. n. 167/2017 del 01/03/2017).

TITOLO III - INCARICHI DI RICERCA

1. Il presente titolo disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di "incarichi di ricerca" di cui all'art. 22-ter della Legge 240 del 2010.

Art. 21 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università può conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile Scientifico, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 22 - Caratteristiche degli incarichi

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima di tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Gli incarichi di ricerca possono essere stipulati con soggetti che siano in possesso della cittadinanza italiana, ovvero appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea o a Stati extracomunitari, in possesso di idoneo permesso di soggiorno o che abbiano presentato regolare istanza per il suo rilascio.



Art. 23 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Gli incarichi di ricerca sono destinati a soggetti italiani o stranieri che, alla data di pubblicazione del bando di selezione, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o di un titolo equivalente conseguito all'estero, riconosciuto equivalente, da non più di sei anni e di un curriculum vitae idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Per il titolo conseguito all'estero, che non sia già equipollente per effetto di disposizione di legge, la Commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza ai soli fini della procedura.
3. I candidati devono possedere i requisiti di accesso alla scadenza del bando e nei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
4. I candidati devono inoltre possedere gli eventuali requisiti e competenze indicati nei bandi di selezione.
5. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano già svolto più di due anni di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240 del 2010;
 - d) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con una professoressa/un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti del soggetto che finanzia l'incarico di ricerca.
6. Nel caso di posizioni finanziate o cofinanziate da soggetti esterni all'Ateneo, è incompatibile con la partecipazione alla procedura di selezione la posizione del candidato che, per cariche, ruoli o rapporti con il soggetto finanziatore o cofinanziatore, possa influenzare, anche potenzialmente, lo svolgimento della selezione, le determinazioni della Commissione giudicatrice o l'esito della procedura, ovvero risulti comunque idoneo a compromettere l'imparzialità e la trasparenza della selezione. Tale incompatibilità ricorre, in particolare, per il legale rappresentante, presidente, amministratore o componente degli organi direttivi, di amministrazione o di controllo del soggetto finanziatore o cofinanziatore, nonché per chi abbia concorso alla decisione di finanziare la posizione o alla definizione del progetto o delle condizioni della selezione.
7. Il candidato è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'assenza delle situazioni di cui al comma precedente, nonché ogni rapporto attuale o pregresso con il soggetto finanziatore o cofinanziatore potenzialmente rilevante ai fini del conflitto di interessi.
8. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con apposito provvedimento, e notificato al candidato.

Art. 24 - Modalità di selezione

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti:
 - a) mediante bandi di selezione che prevedano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;
 - b) con una procedura di conferimento diretto mediante avvisi pubblicati sul sito di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, nel caso in cui il finanziamento



provena da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi;

- c) recependo i risultati di una procedura di selezione effettuata nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo da Ministeri, da Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'arruolamento del vincitore con un incarico di ricerca.

Art. 25 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Gli incarichi, di cui all'art. 24, comma, lettera a), sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, indette con apposito bando deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta dei responsabili scientifici e/o intestatari dei fondi.
2. L'attivazione di incarichi di ricerca è prioritariamente realizzabile con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività commissionate o di altre risorse esterne nell'ambito di convenzioni con enti esterni ovvero a carico di fondi eventualmente stanziati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dei limiti di Legge.
3. Le delibere di attivazione delle procedure selettive devono indicare:
 - il numero degli incarichi da conferire;
 - il titolo e una breve descrizione delle attività attribuite al titolare dell'incarico di ricerca;
 - il Responsabile Scientifico;
 - il costo complessivo da stanziare per il finanziamento dell'incarico;
 - la durata dell'incarico (minimo 1 anno e massimo 3 anni);
 - il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione;
 - il progetto di ricerca cui è collegato l'incarico e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - struttura/e presso cui sarà realizzata l'attività di ricerca;
 - il numero massimo di pubblicazioni da allegare ai fini della valutazione;
 - ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - i criteri di valutazione dei candidati, indicando i punteggi massimi attribuibili per i titoli e per il colloquio, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, di cui per i titoli non meno di 30 punti e per il colloquio non meno di 30 punti;
 - la proposta di composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 26 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, di norma con cadenza mensile, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 25, anche:
 - l'importo lordo percipiente dell'incarico;
 - le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione, cui devono essere allegati il curriculum vitae del candidato e ogni altro titolo o documento utile a comprovare la qualificazione dei candidati in relazione alle attività da svolgere.
2. Il bando è reso pubblico per via telematica sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.



3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, che non possono essere inferiori a 20 giorni, decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on line di Ateneo. Tale termine può essere ridotto fino a 15 giorni, in via eccezionale, al fine di rispettare termini perentori previsti da specifici programmi di finanziamento esterni.

Art. 27 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da 3 membri titolari e un supplente. Almeno due membri della Commissione sono scelti tra i professori e ricercatori universitari dell'Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei. La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore.
2. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale e ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. La Commissione è nominata dal Rettore alla scadenza del bando, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
4. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. Non sono ammesse modalità miste.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 28 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto della selezione.
2. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e di un colloquio.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti, secondo quanto indicato nel bando.
5. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
6. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 29 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore entro 45 giorni dalla data del Decreto di nomina.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà con proprio Decreto alla nomina di una nuova Commissione.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo online e sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.



4. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria e dichiarato il vincitore dell'incarico di ricerca.
5. La stipula del contratto dovrà avvenire entro il termine indicato nella comunicazione all'interessato.
6. L'avvio delle attività è previsto nel primo giorno del mese indicato nel bando di selezione.
7. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e nel rispetto delle esigenze del progetto di ricerca e delle relative regole di rendicontazione.
8. L'avvio delle attività dell'incarico di ricerca può essere differito o sospeso, su richiesta del Responsabile Scientifico, in caso di mancanza del permesso di soggiorno.
9. La mancata stipula nei termini stabiliti da parte dell'interessato sono considerate rinuncia all'attività e al contratto.
10. In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore o di dimissioni si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 8.
11. La validità della graduatoria di merito è fissata in 6 mesi dalla data di approvazione degli atti.

Art. 30 – Manifestazione di interesse, modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1. L'attivazione della procedura di conferimento diretto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento interessato, su richiesta dei responsabili scientifici e/o intestatari dei fondi.
2. Le delibere di cui al comma precedente devono indicare:
 - il numero degli incarichi da conferire;
 - il titolo e una breve descrizione delle attività attribuite al titolare dell'incarico di ricerca;
 - il Responsabile Scientifico;
 - il costo complessivo da stanziare per il finanziamento dell'incarico;
 - la durata dell'incarico (minimo 1 anno e massimo 3 anni);
 - il gruppo scientifico-disciplinare ed eventualmente uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione;
 - il progetto di ricerca cui è collegato l'incarico e gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - struttura/e presso cui sarà realizzata l'attività di ricerca;
 - il numero massimo di pubblicazioni da allegare ai fini della valutazione;
 - ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno delle attività coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
 - i criteri di valutazione e i relativi punteggi.
3. L'avviso di conferimento diretto dell'incarico, emanato con decreto del Rettore, deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione e deve essere pubblicato sul sito di Ateneo per almeno 10 giorni.
4. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile Scientifico e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.
5. A seguito della valutazione, il Responsabile Scientifico individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso,



motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

6. Il processo di selezione deve essere concluso dal Responsabile Scientifico entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse.

7. Gli atti della procedura conferimento diretto sono approvati con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo online e sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 31 – Recepimento selezione effettuata nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera il recepimento dei risultati di una procedura di selezione effettuata nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo da Ministeri, da Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, internazionali, riconosciuti dalla comunità scientifica, previa acquisizione della dichiarazione da parte del beneficiario del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

2. L'incarico di ricerca è conferito con Decreto del Direttore di Dipartimento.

Art. 32 - Stipula dell'incarico

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento retributivo;
- e) l'indicazione dell'obbligo di presentare al Dipartimento, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, una relazione sull'attività svolta, approvata dal Responsabile Scientifico;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'eventuale indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi e a conformare la propria attività e la propria condotta ai principi etici e deontologici previsti dal vigente "Codice etico e di comportamento della comunità universitaria";
- j) eventuali riferimenti al progetto e al programma di finanziamento, nel caso di contratto attivato su fondi esterni.

3. Il contratto di collaborazione è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore di Dipartimento.

Art. 33 - Proroga e rinnovo dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati fino alla scadenza prevista dalla proroga del progetto su cui gravano, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per la stessa durata del primo incarico.

3. La proroga e il rinnovo dell'incarico dovranno in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi.

4. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).



5. La proroga e il rinnovo dell'incarico sono proposti, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza, dal Responsabile Scientifico e deliberati dal Consiglio del Dipartimento. La delibera di proroga e rinnovo deve indicare la durata, le modalità di copertura finanziaria e motivazione alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca.

5. I contratti di proroga e rinnovo dell'incarico sono sottoscritti dall'incaricato e dal Direttore di Dipartimento.

Art. 34 – Sospensione e cessazione dell'incarico

1. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

2. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

3. La sospensione e la cessazione dell'incarico di ricerca sono disposti con Decreto del Direttore di Dipartimento.

4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

8. Il titolare di incarico ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni.

9. Il contratto è risolto di annullamento della procedura di reclutamento.

10. Costituisce giusta causa di recesso dall'incarico sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del Responsabile Scientifico.

Art. 35 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- b) titolarità dei contratti di cui all'art. 22, 22-ter e 24 della legge 240/2010;
- c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. L'incarico di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. È altresì incompatibile con la titolarità dell'incarico di ricerca lo svolgimento di attività lavorative o professionali che, per continuità, intensità dell'impegno, vincoli organizzativi, responsabilità assunte o complessiva organizzazione dell'attività, configurino un'occupazione stabile e prevalente, tale da compromettere il regolare e pieno svolgimento dell'attività di ricerca. È altresì incompatibile lo svolgimento di attività che determinino, anche in via potenziale, un conflitto di interessi con l'attività di ricerca oggetto della borsa ovvero che, per le modalità di svolgimento o per loro oggetto, siano idonee a recare pregiudizio all'Università. La valutazione è effettuata dal Rettore, acquisito il parere del Responsabile Scientifico.

4. I titolari di incarichi possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e attività didattica integrativa formalizzata con contratti di collaborazione continuativa, previa comunicazione scritta al Responsabile Scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.



5. Il rapporto di lavoro del titolare non può essere oggetto di convenzionamento con le Strutture Sanitarie per lo svolgimento di attività assistenziale.
6. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 36 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi di ricerca

1. Il titolare di incarico di ricerca ha l'obbligo di svolgere tutte le attività di ricerca previste secondo le indicazioni e sotto la guida del Responsabile Scientifico.
2. Il titolare di incarico di ricerca ha il diritto di avvalersi delle attrezzature del Dipartimento presso cui svolge la sua attività di ricerca e, previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico, può svolgere la propria attività anche in altre strutture diverse da quella presso cui svolge la sua attività di ricerca.
3. Il titolare di incarico di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dall'incarico, previa richiesta al Direttore di Dipartimento.
4. Ai titolari di incarichi si applica il regolamento per le missioni vigente presso l'Università del Piemonte Orientale.
5. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a presentare al Responsabile Scientifico la relazione sull'attività di ricerca svolta, entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell'incarico.
6. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e alla prevenzione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni interne in materia.
7. Il titolare di incarico di ricerca è tenuto a rispettare tutte le norme organizzative dell'Università del Piemonte Orientale ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dal "Codice Etico e di Comportamento dell'Università del Piemonte Orientale".
8. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal titolare di incarico di ricerca sono regolati in conformità alla normativa vigente, al Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca ed eventualmente in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università ed Enti coinvolti.
9. Il titolare assegnatario di incarichi di ricerca finanziati da soggetti esterni all'Ateneo, prende visione e accetta le previsioni relative alla proprietà intellettuale e industriale contenute nella convenzione tra Università e l'ente finanziatore. Resta fermo il diritto morale inalienabile del titolare di incarico di ricerca ad essere riconosciuto autore o inventore.
10. Il titolare di incarico di ricerca ha l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 37 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai titolari di incarichi di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico determinato sulla base dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'importo è erogato al titolare in rate mensili.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'importo massimo del trattamento economico da corrispondere ai titolari di incarichi di ricerca.
3. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Nel caso di rinnovo dell'incarico, l'importo può essere aumentato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.

Art. 38 - Norme finali relative agli incarichi di ricerca – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e dal bando di concorso, si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo online di Ateneo.